

**BANDO PER IL FINANZIAMENTO
DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE POLITICHE SOCIO-SANITARIE A FAVORE DELLA
POPOLAZIONE STRANIERA IMMIGRATA.
ANNO 2008**

Art. 1

Finalità e oggetto dell'intervento

1. In applicazione dell'articolo 22 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati) e sulla base del "Piano regionale integrato per l'immigrazione", di cui all'articolo 5 della predetta legge regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2402 dd. 12 Ottobre 2006, la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace emana il presente bando per l'attuazione degli interventi di politica sociale al fine di favorire l'integrazione della popolazione straniera immigrata, in conformità alle disposizioni del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 20 ottobre 2006, n. 0319/Pres..
2. Le finalità perseguite sono quelle contemplate dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 ed in particolare:
 - garantire alle cittadine e cittadini stranieri accesso ai servizi previsti dalla normativa regionale di settore, in condizioni di parità con gli altri cittadini;
 - prevenire i fenomeni di segregazione e marginalizzazione urbana della popolazione straniera immigrata.
3. Oggetto del presente bando sono le iniziative che perseguono le finalità di cui al comma 2, da realizzarsi nell'anno 2008, con la possibilità di estendere la loro durata sino al 1° maggio 2009.

Art. 2

Attività finanziabili

1. Nell'ambito delle politiche socio-sanitarie, sono ammesse al finanziamento iniziative progettuali:
 - a di supporto all'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari,
 - b di attivazione di progettualità mirate alla presa in carico dei soggetti più a rischio di devianza e marginalità ;

- c per far fronte a particolari bisogni “d'emergenza” in ambito socio assistenziale (per questa tipologia di attività, le richieste di contributo presentate su questo bando non possono essere presentate anche sul bando relativo ai servizi territoriali lettera c). Nel caso di violazione di tale prescrizione, tutte le proposte progettuali non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione);
- d di sostegno ai percorsi di protezione sociale e di tutela delle vittime di tratta;
- e per favorire l'integrazione scolastica degli allievi stranieri, attraverso attività svolte nel tempo extrascolastico e/o di supporto alla famiglia nell'espletamento di compiti scolastico-educativi;
- f per interventi volti all'inserimento sociale di adolescenti e giovani;

Art. 3

Destinatari

1. Il finanziamento delle attività di cui all'articolo 2 è destinato a:
 - a) Comuni anche in forma associata;
 - b) Enti del servizio sanitario regionale;
 - c) associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5, qualora i Comuni ed Enti del servizio sanitario regionale non attivino tutti i servizi.

Art. 4

Determinazione della spesa ammessa

1. Per ciascuna iniziativa progettuale riconosciuta ammissibile ai sensi dell'articolo 2 si procede alla individuazione delle voci di spesa ammissibili a contributo sulla base della verifica di coerenza e congruità delle previsioni recate dalla relazione illustrativa del progetto e dal preventivo analitico di spesa tenuto conto degli obiettivi e degli indirizzi contenuti nel “Piano regionale integrato per l'immigrazione”.
2. Concorrono alla determinazione della spesa ammissibile ma sono finanziabili esclusivamente con fondi propri (cofinanziamento) le spese sostenute dagli Enti pubblici relative al personale dipendente, all'utilizzo delle proprie sedi e delle proprie risorse organizzative e strumentali.
3. Il soggetto proponente dovrà garantire una quota di cofinanziamento obbligatorio nella misura minima del 20% del costo complessivo del progetto costituito da risorse proprie

(obbligatoriamente) ed eventuali risorse provenienti da altri soggetti (Associazioni impegnate nella realizzazione del progetto, enti pubblici o privati etc.);

4. Il cofinanziamento potrà consistere in contributi in denaro oppure in apporti al progetto in beni e servizi (personale, beni strumentali, materiali, sedi, ecc.).
5. Il cofinanziamento provenienti da altri soggetti dovrà essere comprovato da una dichiarazione del legale rappresentante;
6. Non sono spese ammissibili a contributo:
 - a) per gli Enti pubblici le spese imputabili all'ordinaria attività istituzionale;
 - b) le attività già finanziate da altre leggi regionali o statali;
 - c) le spese relative ad interventi di acquisto e manutenzione di beni immobili.

Art. 5

Modalità e criteri di valutazione dei progetti

1. I progetti ammessi all'istruttoria di merito saranno valutati sulla base di una griglia di criteri, che fanno riferimento ai requisiti soggettivi, alle caratteristiche del progetto ed agli elementi finanziari dello stesso di seguito evidenziati:

Criteri	Descrizione	Punteggio massimo previsto
Soggetti e affidabilità	- Verrà valutata la natura del soggetto presentatore della domanda secondo le previsioni della L.r. 5/05 - Partecipazione alle attività di monitoraggio previste dall'Amministrazione regionale nell'anno 2007 - capacità di realizzazione dei progetti presentati negli anni precedenti	20
Rete	Verranno valutati i progetti degli Enti locali e del Servizio sanitario regionale secondo il livello di integrazione della rete con le Associazioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 .	20
Azioni	Si valuteranno: a) Inserimento dei progetti degli EELL nei Piani di Zona e degli Enti del Servizio Sanitario nel Piano attuativo locale Programma delle attività territoriali b) continuità con gli anni precedenti c) i progetti rispondenti alle priorità individuate dall'Osservatorio regionale sulla salute	25
Qualità complessiva dell'offerta progettuale	... Verrà valutata: a) la chiarezza degli obiettivi; b) il dettaglio dell'attività rispetto all'ambito progettuale; c) la popolazione del territorio considerato dal progetto	20
Dimensione finanziaria	Verrà valutata la congruità dei costi rispetto al progetto presentato e cofinanziamento del progetto .	15
TOTALE		100

2. La graduatoria dei progetti risultati ammissibili al contributo regionale, con la relativa assegnazione del contributo concesso sarà sottoposta all'approvazione del Direttore del Servizio per le politiche della pace, solidarietà e associazionismo;
3. Il contributo sarà concesso sino ad un massimo dell'ottanta per cento della spesa ammissibile . L'assegnazione sarà effettuata secondo l'ordine di graduatoria nei limiti e sino ad esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione per l'attuazione del bando 2008;
4. L'esito dell'istruttoria è comunicato all'interessato, al quale è fatto obbligo, pena la revoca della assegnazione, di dichiarare entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo l'accettazione dello stesso ed una rimodulazione delle voci di spesa coperte con il contributo regionale.
5. La rimodulazione delle singole voci di spesa dovrà comunque garantire che :
 - Non venga snaturata la tipologia progettuale
 - Venga assicurato comunque il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - Venga assicurato il rispetto delle attività progettuali.

Art. 6

Istruttoria delle domande di contributo e cause di inammissibilità

1. Sono ammesse all'istruttoria le domande di contributo pervenute entro i termini e corredate da tutti gli elementi di documentazione previsti dal Bando .
2. L'ufficio procederà all' istruttoria delle domande regolarmente pervenute procedendo con le seguenti fasi:
 - a) accertamento del rispetto dei requisiti formali di ammissibilità delle domande;
 - b) determinazione, per ciascuna delle domande accolte,della spesa ammissibile a contributo;
 - c) fissazione della misura massima del contributo da assegnare a ciascuna iniziativa ammessa.
3. Sono considerate inammissibili ed escluse, come tali, dalla valutazione le proposte progettuali :
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti all'art. 3 del presente Bando;
 - b) che sviluppano azioni diverse da quelle indicate all'articolo 2 del presente Bando;
 - c) che non prevedono l'impegno al cofinanziamento da parte del soggetto proponente nonché la mancata dichiarazione per eventuali richieste di altri finanziamenti pubblici per le stesse azioni ed i medesimi destinatari;
 - d) le domande che non prevedono l'impegno alla partecipazione dei percorsi formativi proposti dall'Amministrazione regionale

3. Costituisce altresì causa di esclusione della domanda di finanziamento la precedente mancata presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione di attività finanziate per l'anno 2005.

Art. 7

Variazioni del progetto

1. Rispetto il preventivo di spesa indicato nel progetto sono riconosciute, in fase di rendicontazione, eventuali variazioni entro il limite massimo del venti per cento dell'importo relativo a ciascuna categoria di spesa.
2. Eventuali variazioni, degli elementi progettuali o variazioni compensative delle voci di spesa indicate nel preventivo, in misura superiore al venti per cento, sono preventivamente autorizzate dall'ufficio competente, che accerta il permanere del fine pubblico perseguito, nonché l'osservanza delle disposizioni del presente bando.
3. Qualora in base agli elementi acquisiti si accerti che le variazioni di cui al comma 2 determinano l'inammissibilità dell'iniziativa o comportano comunque una sostanziale modifica del progetto originario, l'ufficio rigetta l'istanza di variazione con conseguente obbligo per il beneficiario di realizzare il progetto nella sua forma originaria a pena di revoca del contributo.

Art. 8

Presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione e i documenti richiesti, redatti in duplice copia sui moduli allegati al presente bando, devono essere sottoscritti dal Dirigente preposto o dal Legale rappresentante e dovranno pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 21 gennaio 2008, al seguente indirizzo:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale Istruzione, cultura, sport e pace

Coordinamento degli interventi in materia di promozione delle attività e dei servizi di accoglienza e

Integrazione sociale degli immigrati

Palazzo della Regione – II° Piano Stanza - Stanza n. 242 - 243

Via Sabbadini 31 – 33100 Udine.

2. La data di presentazione del progetto è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall'Ufficio: Coordinamento degli interventi in materia di promozione delle attività e dei servizi di

accoglienza e Integrazione sociale degli immigrati. Nel caso di invio tramite raccomandata non fa fede il timbro postale di spedizione, ma la data di ricevimento da parte dell'amministrazione regionale.

3. le richieste di contributo dovranno essere presentate avvalendosi del relativo modulo di domanda - corredato dalla relativa modulistica - allegata al presente bando e disponibile sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia : www.fvgsolidale.regione.fvg.it
4. Tutti i dati contenuti nella documentazione richiesta sono destinati esclusivamente all'istruttoria per l'ammissione ai benefici del presente bando.

Art. 9

Concessione e rendicontazione del finanziamento

1. Con il decreto di concessione del finanziamento sono stabilite le modalità e i termini di rendicontazione, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, compresa la presentazione, di una relazione illustrativa dell'intervento effettuato e dell'utilizzo del contributo regionale, da redigersi secondo la scheda che sarà inviata con la comunicazione di concessione del finanziamento.
2. I finanziamenti possono essere erogati in via anticipata, sino alla misura dell'ottanta per cento, ad avvenuta comunicazione di avvio delle attività
3. Il saldo del finanziamento è corrisposto contestualmente all'approvazione della rendicontazione e previa consegna dei dati necessari al monitoraggio utilizzando l'apposita procedura di cui al successivo comma 6 del presente articolo.
4. Eventuali proroghe del termine finale del 1° maggio 2009 potranno essere concesse, sino ad un massimo di quattro mesi, in presenza di cause imprevedibili e non imputabili al soggetto attuatore, che impediscano la realizzazione del progetto nei tempi programmati su richiesta del legale rappresentante.
5. I finanziamenti concessi possono essere revocati, totalmente o parzialmente, se in sede di rendicontazione risulti che gli stessi siano stati solo parzialmente utilizzati dal beneficiario o se non risultino rispettati i requisiti previsti agli articoli del presente bando.
6. I progetti realizzati con il concorso dei finanziamenti di cui al presente bando saranno oggetto di monitoraggio, ai fini della verifica della loro attuazione e del grado di efficacia dell'intervento regionale complessivo. A tal fine gli Enti beneficiari sono altresì tenuti a fornire, su richiesta dell'Amministrazione regionale, anche tramite apposita procedura automatizzata, i dati necessari.

Art. 10

Commissione tecnica

1. Con decreto del Direttore del Servizio politiche della pace, solidarietà ed associazionismo, è nominata un'apposita Commissione tecnica composta da 4 persone:
 - a. Due dipendenti regionali della Struttura stabile per gli immigrati di cui uno con la funzione di Presidente e l'altro di segretario indicato dal Direttore del Servizio politiche della pace, solidarietà e associazionismo;
 - b. un esperto indicato dal Direttore della Direzione centrale della Salute e protezione sociale pace e, qualora scelto tra collaboratori esterni alla Regione, che ricopra incarichi di studio o consulenza nelle materie del bando ;
 - c. un esperto designato dall'Assessore Istruzione, cultura, sport e pace e, qualora scelto tra collaboratori esterni alla Regione, che ricopra incarichi di studio o consulenza nelle materie del bando.
2. La Commissione collabora con l'Ufficio nella fase istruttoria qualora si verifichi la necessità di un parere tecnico.
3. A conclusione dell'istruttoria la Commissione esprime un parere non vincolante sull' ipotesi di riparto predisposto dall'Ufficio ai sensi dell'art. 6 del presente bando.

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, la Pubblica amministrazione è autorizzata a trattare i dati personali delle persone fisiche e giuridiche, previa informativa agli interessati. Vi forniamo pertanto le seguenti informazioni.

Il trattamento che si intende effettuare ha ad oggetto anche dati personali ed ha come finalità la concessione di contributi per l'attuazione dei servizi territoriali a favore della popolazione straniera immigrata.

Sarà effettuato mediante raccolta su supporto cartaceo e/o informatico con successiva elaborazione informatica e archiviazione a cura del “Coordinamento degli interventi in materia di promozione delle attività e dei servizi di accoglienza e integrazione sociale degli immigrati” della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di identificare i beneficiari dei contributi e di determinare gli importi unitari dei contributi stessi.

Il titolare del trattamento dei dati è la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, mentre il responsabile è il “Coordinamento degli interventi in materia di promozione delle attività e dei servizi di accoglienza e integrazione sociale degli immigrati” Via Sabbadini 33100 Udine.

Informazioni

Per eventuali informazioni o delucidazioni in merito al presente bando, si prega di contattare:

Signora Nadia Nassimbeni – tel. 0432/555817 nadia.nassimbeni@regione.fvg.it;

Signora Antonella Sinicco – tel. 0432/555814 antonella.sinicco@regione.fvg.it;

portale immigrazione su : www.fvgsolidale.regione.fvg.it